

2021

N. 00533/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01030/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2021, proposto da Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

contro

Regione Toscana, non costituita in giudizio;

nei confronti

Atc Fi 5, Eps Ente Produzione Selvaggina, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della DGR n.691 del 5 luglio 2021 recante “*Calendario venatorio regionale 2021-22*”, della DGR n.785 del 2 agosto 2021 recante “*Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 "Calendario Venatorio 2021/2022" per la specie Pavoncella (Vanellus vanellus)*” e della DGR n.786 del 2

agosto 2021 recante “Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 "Calendario Venatorio 2021/2022" per la specie Moriglione (*Aythya ferina*)” nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata al 13 ottobre 2021;

Considerato:

a) quanto all'impugnazione della D.G.R. n. 691 del 5/7/2021 limitatamente alla cacciabilità della Tortora (*Streptopelia turtur*):

- che la determinazione regionale sembra contrastante con le indicazioni fornite dal Ministero della transizione ecologica nelle note del 22/3/2021, del 25/6/21 e del 20/7/2021 (depositate in giudizio con il ricorso e indirizzate alle Regioni) circa la non conformità della caccia a tale specie con la disciplina eurounitaria in materia, in presenza di una moratoria della relativa attività venatoria;

b) quanto all'impugnazione delle DD.GG.RR. nn. 785 e 786 del 2/8/2021, riguardanti la caccia alle specie Pavoncella e Moriglione:

- che le determinazioni regionali sembrano contrastare con le conclusioni raggiunte da questo stesso Tribunale nelle sentenze n. 848 del 30 giugno 2020 e n. 632 del 4 maggio 2021, riguardanti la cacciabilità delle specie in questione nelle precedenti stagioni venatorie;

Ritenuto che in relazione a quanto sopra e al pregiudizio prospettato sussiste il presupposto della “*estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*” a cui l'art. 56 c.p.a. subordina la concessione della tutela cautelare monocratica;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche di cui in premessa e conseguentemente sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 13 ottobre 2021 a cui rimette le parti per la trattazione collegiale della domanda cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 10 settembre 2021.

Il Presidente
Carlo Testori

IL SEGRETARIO